

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 26/02/2026

FATTO

La Parte ricorrente si rivolge all'ABF, rappresentando di aver stipulato con l'intermediario convenuto nel presente procedimento, nell'anno 2017, un contratto di delegazione di pagamento e, nell'anno 2018, un contratto di cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare rispettivamente in 120 e 108 rate mensili. Entrambi i contratti prevedevano che le spese connesse al finanziamento fossero corrisposte anticipatamente. Tali finanziamenti sono stati poi estinti anticipatamente, in corrispondenza della cinquantatreesima e della quarantaquattresima mensilità, nell'anno 2021 e nell'anno 2022, rispettivamente. Premesso ciò il ricorrente lamenta che non sono stati correttamente rimborsati i suddetti oneri, per la quota riferibile alle mensilità a scadere e ne chiede la restituzione, oltre agli interessi maturati su tali somme. In dettaglio, il ricorrente chiede la restituzione della quota parte delle commissioni spettanti all'intermediario del finanziamento, delle commissioni di distribuzione, nonché delle spese per l'invio delle comunicazioni periodiche, oltre agli oneri erariali, con riferimento al contratto di delegazione di pagamento. Quanto al contratto di cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione della quota parte delle commissioni a favore dell'intermediario e delle commissioni di distribuzione.

L'intermediario, nel merito, eccepisce in via preliminare l'applicabilità, ai contratti stipulati anteriormente alla modifica dell'articolo 125 *sexies* TUB, della disciplina vigente al momento della sottoscrizione, nonché le disposizioni secondarie di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, con la conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, sarebbero rimborsabili esclusivamente le componenti di costo dipendenti dalla durata del finanziamento. Deduce, inoltre, la piena trasparenza delle condizioni contrattuali, che differenziano chiaramente tra oneri *up-front* e *recurring* e indicano il criterio di rimborso dei soli oneri *recurring* in caso di estinzione anticipata, assumendo di avere già corrisposto al ricorrente quanto dovuto in sede di conteggio estintivo secondo le pattuizioni, ivi inclusa la quota delle spese per

comunicazioni periodiche. Quanto alle commissioni di distribuzione, l'intermediario ne sostiene l'irripetibilità, trattandosi di costi di terzi relativi a servizi accessori non obbligatori e, comunque, non rientranti nel costo totale del credito. Richiama altresì l'articolo 27 del D.L. 104/23, convertito con la legge 136/23, per ribadire la permanenza della disciplina previgente per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. Infine, la parte evidenzia che il ricorrente, per entrambi i rapporti, avrebbe sottoscritto quietanza liberatoria, attestando di avere ricevuto il rimborso della quota non goduta dei costi ripetibili secondo il criterio contrattuale, rinunciando espressamente a ulteriori somme e dichiarando di non avere null'altro a pretendere. Insiste, pertanto, per il rigetto delle domande articolate nel ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di parte resistente circa l'efficacia liberatoria della quietanza prodotta.

Al riguardo, i Collegi territoriali ABF hanno più volte ribadito i principi affermati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/17, secondo cui una dichiarazione resa dal cliente in sede di estinzione anticipata può assumere valenza abdicativa del diritto a conseguire somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte solo ove contenga un riferimento puntuale e specifico all'oggetto della rinuncia, mediante l'indicazione degli importi cui si intende rinunciare e del relativo titolo, ossia delle singole voci di costo non rimborsate. In difetto di tali elementi, non risulta integrato il presupposto essenziale affinché il cliente possa ritenersi in condizione di avere avuto un'esatta e consapevole rappresentazione dei diritti oggetto di dismissione.

Nel caso di specie, la quietanza risulta predisposta su modulo prestampato dell'intermediario e non reca né la determinazione degli importi oggetto di rinuncia né l'esplicitazione delle causali, intese come denominazione delle specifiche componenti di costo asseritamente non rimborsate. Essa, pertanto, non consente di ritenere che il ricorrente abbia consapevolmente abdicato a pretese ulteriori, limitandosi, con la sottoscrizione, ad aderire ad una formula *standard* predisposta dalla controparte in occasione dell'estinzione anticipata. Ne consegue l'inidoneità della quietanza in esame ad assumere valore di rinuncia e, quindi, a produrre effetti liberatori in favore dell'intermediario, con conseguente rigetto della relativa eccezione preliminare.

Nel merito, le domande attengono alla richiesta di rimborso, data l'estinzione anticipata del finanziamento al consumatore, di talune componenti del costo dei contratti, stipulati nel 2017 e nel 2018, dunque anteriormente al 25 luglio 2021. L'eccezione dell'intermediario secondo cui il diritto alla riduzione dovrebbe limitarsi ai soli costi *recurring*, in coerenza con la disciplina secondaria di trasparenza e vigilanza vigente all'epoca, non può essere condivisa. Questo Collegio, in linea con l'orientamento consolidato dell'ABF orientato nel senso dei principi spiegati dal Collegio di Coordinamento con la decisione 26525/19, ritiene che l'articolo 125 *sexies* TUB debba essere interpretato in modo conforme al diritto dell'Unione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nel caso *Lexitor*. Pertanto, l'estinzione anticipata comporta la riduzione del costo totale del credito in tutte le sue componenti, compresi di addebitati in via "istantanea" (*up-front*).

Tale interpretazione è perfettamente coerente con l'evoluzione dell'assetto normativo e giurisprudenziale interno. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 11 *octies*, comma 2, del D.L. 73/21, nella parte in cui richiama le norme secondarie della Banca d'Italia quale parametro applicabile ai contratti anteriori al 25 luglio 2021, ha infatti rimosso il fondamento della pretesa limitazione del rimborso ai soli costi *recurring*, valorizzando l'assunto che l'interpretazione conforme dell'articolo 125 *sexies* TUB già seguita dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito sia doverosità. Né conduce a diverse conclusioni la successiva modifica recata dall'articolo 27 del D.L. 104/23, convertito

nella legge 136/23, che, pur ribadendo l'applicazione della disciplina vigente *ratione temporis*, fa espresso salvo il rispetto del diritto dell'Unione europea come interpretato dalla Corte di Giustizia, confermando quindi la necessità di una lettura orientata nel senso del caso *Lexitor*.

Ciò posto, deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla restituzione *pro quota* delle componenti di costo riconducibili ai finanziamenti e riferibili al periodo non goduto, nei limiti in cui le medesime non risultino già rimborsate in sede di estinzione.

Ai fini della quantificazione del rimborso, occorre preliminarmente determinare il criterio da applicare alle singole voci di spesa, previa classificazione delle stesse come immediate o ricorrenti. In dettaglio, con riferimento al contratto di delegazione di pagamento, le commissioni a favore dell'intermediario finanziario, distinte tra quota non ripetibile e quota ripetibile, devono essere rimborsate, quanto alla prima, in quanto di carattere *recurring*, con il criterio della curva degli interessi. A tal riguardo occorre dare atto che, in atti, vi è copia del piano di ammortamento dalla cui lettura si evince che il rateo di tale spesa in corrispondenza della rata di estinzione è pari a quanto rimborsato con il conteggio estintivo. Per la quota non ripetibile, da qualificare come di natura *up front*, e deve essere applicato il criterio della curva degli interessi, che conduce a determinare un residuo da rimborsare per € 629,64. Le commissioni di distribuzione sono di carattere *up front*, poiché remunerano attività prodromiche alla stipula del contratto e devono essere imputate alle rate con il criterio della curva degli interessi che conduce a determinare il residuo da rimborsare in € 753,98. Le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche sono pacificamente *recurring*, da rimborsare con il criterio della curva degli interessi, determinando il residuo importo dovuto alla data dell'estinzione anticipata (€ 12,28), nella misura già interamente rimborsata. Conseguentemente, la somma ancora da restituire, per il contratto di delegazione di pagamento ascende ad € 1.383,62.

Quanto al contratto di cessione del quinto dello stipendio, limitatamente alla commissione per l'intermediario finanziario, ne va rilevato il carattere *recurring*, che conduce ad individuare il criterio di rimborso in quello contrattuale, che non fa individuare ulteriori somme da rimborsare al ricorrente. Circa le commissioni di distribuzione, di natura *up front*, sono da rimborsare con il criterio della curva degli interessi, quantificando l'ulteriore somma da rimborsare in € 501,86.

Per quanto detto, il credito del ricorrente ascende a complessivi € 1.885,48, oltre ai richiesti interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo.

rate complessive	120	rate scadute	53	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	67	TAN	5,90%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		34,00%						
commissioni intermediario finanziario ripetibili				793,67 €	Recurring	Criterio contrattuale		//	
commissioni intermediario finanziario non ripetibili				1.851,89 €	Up front	Curva degli interessi	629,64 €		629,64 €
invio comunicazioni periodiche				22,00 €	Recurring	Pro rata temporis	12,28 €	12,28 €	0,00 €
commissioni di distribuzione				2.217,60 €	Up front	Curva degli interessi	753,98 €		753,98 €
Totale									1.383,62 €

rate complessive	108	rate scadute	44	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	64	TAN	3,65%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	36,88%						
commissione intermediario finanziario				1.579,89 €	Recurring	Criterio contrattuale		//	
commissioni di distribuzione				1.360,80 €	Up front	Curva degli interessi	501,86 €		501,86 €
Totale									501,86 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.885,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE